

**PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

**Cronologia delle revisioni**

<b>VERSIONE N.</b>	<b>MOTIVO REVISIONE</b>	<b>DATA APPROVAZIONE</b>
1	Prima stesura	28/09/2022
2	Revisione	14/03/2024

**Indice**

1. Fonte normativa e natura dell'istituto	3
2. Destinatari	3
3. Modalità di recepimento e formazione	3
4. Scopo e ambito di applicazione	4
5. Le segnalazioni	4
5.1 Oggetto delle segnalazioni	4
5.2 Canali di segnalazione interna	5
5.3 Uso della piattaforma	5
6. Destinatario e modalità della segnalazione	6
7. Riservatezza e divieto di ritorsione	6
8. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione	7
9. Apparato sanzionatorio	8
10. Ulteriori canali di segnalazione previsti dalla normativa di riferimento	8
11. Trattamento dei dati personali	9

## 1. Fonte normativa e natura dell'istituto

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, si è provveduto, nell'ordinamento italiano, all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'espressione *whistleblower* – o persona segnalante – indica la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. L'espressione “procedura whistleblowing” denomina l'insieme delle procedure per la segnalazione e le azioni previste a tutela dei soggetti che segnalano fatti illeciti e irregolarità.

## 2. Destinatari

I Destinatari della presente procedura sono:

- il segnalante (cd. *whistleblower*), ovvero la persona che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS (“Associazione”) e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della stessa, effettua una segnalazione. In particolare, possono effettuare segnalazioni:
  - i dipendenti dell'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS, con ciò intendendosi i soggetti che intrattengono con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi grado o qualsivoglia natura, inclusi i lavoratori a termine, compresi quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro);
  - i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS;
  - i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  - i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS;
  - i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS;
  - i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS.

Tra i Segnalanti sono ricompresi anche gli assunti in periodo di prova e le controparti che non hanno ancora instaurato un rapporto giuridico con l'Associazione o il cui rapporto è cessato se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, rispettivamente, durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico;

- il “Gestore delle segnalazioni”, ovvero il soggetto a cui l'Associazione ha affidato la gestione delle segnalazioni, identificato nell'Organismo di Vigilanza plurisoggettivo nominato dall'Associazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e composto esclusivamente da componenti esterni all'ente.

## 3. Modalità di recepimento

La presente procedura è d'immediata applicazione.

La procedura è oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività associative.

#### **4. Scopo e ambito di applicazione**

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. *whistleblower*) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dall'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela dell'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS.

La presente procedura si applica nell'ambito di tutte le attività associative dell'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS.

La presente procedura di seguito descritta deve essere applicata fedelmente dai DESTINATARI, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

#### **5. Le segnalazioni**

##### **5.1. Oggetto delle segnalazioni**

Devono formare oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS (da qui in avanti VIOLAZIONI) e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (da qui in avanti MOG) ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori:
- 4) appalti pubblici;
- 5) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 6) sicurezza e conformità dei prodotti;
- 7) sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente;
- 8) radioprotezione e sicurezza nucleare;
- 9) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- 10) salute pubblica;
- 11) protezione dei consumatori;
- 12) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 13) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 14) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 15) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o

ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

## 5.2. Canali di segnalazione interna

L'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS ha attivato due canali alternativi di segnalazione interna, che consentono di effettuare:

- segnalazioni in forma scritta, mediante la piattaforma WhistleblowingPA.
- segnalazioni in forma orale, attraverso la richiesta di un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni che sarà fissato entro un termine di tempo ragionevole e in un luogo riservato e protetto. La segnalazione resa di persona sarà registrata oppure verbalizzata (previo consenso del segnalante che dovrà anche sottoscrivere per conferma l'eventuale verbale). La richiesta di incontro può essere indirizzata al Gestore delle segnalazioni tramite la piattaforma WhistleblowingPa oppure inviando una e-mail all'indirizzo [odv@yesmilano.it](mailto:odv@yesmilano.it).

Il segnalante potrà utilizzare il canale che riterrà più opportuno; tuttavia, si incoraggia in via prioritaria l'uso della piattaforma WhistleblowingPA, in possesso di tutti i requisiti tecnici necessari per tutelare e garantire la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione e che assicura una gestione strutturata della segnalazione stessa.

Il segnalante deve specificare all'atto della segnalazione/richiesta di incontro che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dalla normativa di riferimento.

Al fine di consentire al Gestore delle segnalazioni di avviare gli accertamenti necessari, la segnalazione, sia scritta che orale, deve essere il più possibile circostanziata e riportare, in modo preciso e completo, tutti gli elementi necessari, in particolare:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale, salvo che la persona segnalante scelga di farla in forma anonima tramite la piattaforma WhistleblowingPA;
- la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali azioni già intraprese al riguardo da parte del Segnalante (e.g. averne parlato con qualcuno o avere già segnalato il fatto altrove);
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

## 5.3. Uso della piattaforma

Le segnalazioni potranno pervenire, in forma scritta, attraverso la piattaforma online WhistleblowingPA che l'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS ha attivato, la quale consente maggiore sicurezza e confidenzialità.

La segnalazione attraverso la piattaforma:

- avverrà mediante la compilazione di un questionario, che potrà essere inviata in forma anonima o indicando le proprie generalità;

- verrà ricevuta dal Gestore delle segnalazioni e gestita garantendo la confidenzialità del segnalante;
- potrà essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Inoltre, la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il Gestore delle segnalazioni per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali.

La piattaforma è accessibile al seguente link: <https://yesmilano.whistleblowing.it>.

## **6. Destinatario e modalità della segnalazione**

Il soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni (scritte o orali) è il Gestore delle segnalazioni, identificato nell'Organismo di Vigilanza nominato dall'Associazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel momento in cui le segnalazioni ricevute riguardassero violazioni di norme sulla tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, il Gestore delle segnalazioni informerà il Responsabile della protezione dei dati (da qui in avanti DPO), fatta salva la tutela dell'identità della persona segnalante.

La segnalazione interna eventualmente presentata ad un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni deve essere trasmessa immediatamente al Gestore delle segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

## **7. Riservatezza e divieto di ritorsione**

È compito del Gestore delle segnalazioni garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della presente procedura.

Tutte le segnalazioni ricevute sono archiviate a cura del Gestore delle segnalazioni a tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di terzi.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La persona segnalante va sempre informata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Alla persona segnalante si applicano le misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. 24/2023, che si estendono anche:

- ai facilitatori (persone che assistono o forniscono sostegno al segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e il cui ruolo deve essere mantenuto riservato);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- ulteriori persone menzionate nella segnalazione.

La tutela della persona segnalante si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico nell'ambito del proprio contesto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Resta inteso che l'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

#### **8. Attività di presa in carico e verifica della fondatezza della segnalazione**

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Gestore delle segnalazioni, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale della persona segnalante, ove noto, e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

Il Gestore delle segnalazioni, al ricevimento di ogni nuova segnalazione, rilascia entro 7 giorni al segnalante un avviso di presa in carico e avvia conseguentemente le opportune verifiche.

Il Gestore delle segnalazioni svolge direttamente tutte le attività volte innanzitutto a valutare preliminarmente l'ammissibilità della segnalazione (verificando, tra gli altri, se sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla presente procedura) e successivamente all'accertamento dei fatti oggetto della stessa. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto delle eventuali indagini gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Per valutare la fondatezza della segnalazione viene richiesto alla Direzione o al Consiglio Direttivo di verificare l'esistenza di altri procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico del soggetto nei cui confronti è presentata la segnalazione (segnalato), sia nella veste di denunciante che di incolpato.

Qualora, a seguito delle verifiche svolte, venga ravvisata l'inammissibilità o l'infondatezza della segnalazione, il Gestore delle segnalazioni ne dispone l'archiviazione, inviando una comunicazione al riguardo al Segnalante.

All'esito dell'attività istruttoria viene redatta dal Gestore delle segnalazioni una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela dell'ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS.

Delle attività di indagine svolte e del loro esito il Gestore delle segnalazioni informerà il DPO quando riguardano violazioni di norme sulla tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti al Direttore Generale e al Consiglio Direttivo per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avvisate dal Direttore tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso.

Entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione il Gestore delle segnalazioni informa inoltre il segnalante sull'esito delle verifiche effettuate. Nel caso in cui le verifiche non fossero ancora completate, fornisce un riscontro interlocutorio riservandosi di comunicare gli esiti definitivi al termine delle attività.

## **9. Apparato sanzionatorio**

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

Fatte salve le sanzioni applicabile dall'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di Milano & Partners sono adottati secondo quanto previsto dal vigente Sistema Disciplinare.

## **10. Ulteriori canali di segnalazione previsti dalla normativa di riferimento**

L'Associazione incoraggia i Segnalanti ad utilizzare in via prioritaria i canali di segnalazione interni di cui al precedente paragrafo 5.2.

Tuttavia, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede anche un canale esterno attivato presso ANAC che può essere utilizzato solo nel caso in cui:

- il canale interno non è attivo oppure non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- il segnalante ha già fatto la segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni attraverso il canale esterno devono essere effettuate secondo le modalità definite da ANAC, disponibili sul suo sito web (<https://www.anticorruzione.it/>).

Oltre ai canali interni ed esterni, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede, quale ulteriore modalità di segnalazione, la divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici, che andrebbe tuttavia utilizzata solo nel caso in



cui la segnalazione attraverso i canali interni ed esterni non abbia funzionato o vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse oppure nel caso in cui si abbiano fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Con riferimento alle violazioni rappresentate da reati, è inoltre prevista la possibilità di denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Si rimanda al D.Lgs. n. 24/2023 e alle Linee Guida emesse da ANAC per maggiori dettagli al riguardo.

#### **11. Trattamento dei dati personali**

Conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e dal D.lgs. n. 196/2003, "Codice privacy, l'Associazione – che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di preservare la tutela della riservatezza accordata alle persone a vario titolo coinvolte nei fatti segnalati.

In particolare, i dati personali del segnalante, delle ulteriori persone coinvolte, e del segnalato vengono trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, al fine di non pregiudicare il buon esito dell'iter procedurale e di non esporre a rischi di ritorsione il segnalante stesso.

Qualora l'accesso ai canali interni e al canale esterno avvenga dalla rete dati interna, l'Associazione garantisce la non tracciabilità sia sulla piattaforma informatica che negli apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione vengono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 7.

I dati personali raccolti in esecuzione della presente procedura saranno quelli strettamente necessari ai fini dell'indagine; la necessità dei dati verrà quindi valutata al momento della ricezione della segnalazione, con conseguente eliminazione dei dati che dovessero risultare esorbitanti.

Pertanto, ai soggetti coinvolti nella procedura di whistleblowing viene rilasciata apposita informativa concernente le modalità di trattamento dei loro dati.

L'esercizio dei diritti in tema di privacy (es. diritto di accesso) da parte del segnalato potrebbe essere limitato (in virtù di quanto consentito dagli artt. 15-22 del GDPR) qualora l'Associazione ritenga tale misura necessaria al buon esito della procedura; in tal caso, la limitazione viene comunicata e motivata senza ritardo dall'Associazione e protratta nella misura e per il tempo necessario.

In nessuna circostanza il segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante, salvo che quest'ultimo abbia effettuato una segnalazione Illecita.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante, oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata, oltre che un trattamento illegittimo del dato personale ai sensi del GDPR, fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

I trattamenti dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da personale individuato per la gestione del canale di segnalazione nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR mediante la formalizzazione di apposite nomine.

L'Associazione, inoltre, dichiara che il trattamento relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni viene censito nel registro delle attività di trattamento in conformità all'art. 30 del GDPR.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alle informative privacy presenti all'interno della sezione Amministrazione Trasparente presente nel sito web dell'Associazione.